

DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Circolare n. 22

Roma, 3 aprile 2008

Al Dirigente Generale Vicario  
Ai Responsabili di tutte le Strutture Centrali e  
Territoriali  
e p.c. a: Organi Istituzionali  
Magistrato della Corte dei conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Nucleo di valutazione e controllo strategico  
Comitati consultivi provinciali

## Oggetto

Rateazione dei crediti iscritti a ruolo e altre innovazioni normative  
in materia di riscossione coattiva.

## Quadro Normativo

- p Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"
- p Legge n. 389 del 7 dicembre 1989: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati". Articolo 2, comma 11: "Riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti, norme in materia contributiva"
- p Decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998: "Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997,

n. 433". Articolo 2, comma 1: "Parametri di indicizzazione"

- p Legge n. 448 del 23 dicembre 1998: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (collegato alla Legge Finanziaria 1999)". Articolo 14: "Regolamentazione di debiti per contributi ed accessori"
- p Decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999 e successive modifiche: "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337"
- p Decreto legislativo n. 112 del 13 aprile 1999 e successive modifiche: "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337"
- p Circolare Inail n. 11 del 24 gennaio 2000: "Attività di recupero dei crediti. Riforma del sistema di riscossione coattiva a mezzo ruolo"
- p Legge n. 178 dell'8 agosto 2002: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate". Articolo 3, comma 3 bis: "Potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi e sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione"
- p Circolare Inail n. 44 del 23 luglio 2004: "Rateazione per il pagamento dei debiti contributivi. Criteri e modalità di applicazione"
- p Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 "Finanziaria 2007": Articolo 1, comma 1176 in materia di DURC

- p Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007: "Documento Unico di Regolarità Contributiva"
- p Circolare Inail n. 28 del 2 luglio 2007: "Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione"
- p Legge n. 244 del 24 dicembre 2007: "Finanziaria 2008, Articolo 1, comma 148"
- p Circolare Inail n. 7 del 5 febbraio 2008: "Documento Unico di Regolarità Contributiva. Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007"
- p Legge n. 31 del 28 febbraio 2008: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", articolo 36"<sup>1</sup>

## PREMESSA

La legge di conversione del decreto "milleproroghe 2008"<sup>2</sup>, recante proroga dei termini previsti da disposizioni di legge e disposizioni urgenti in materia finanziaria, ha introdotto alcune rilevanti novità in materia di riscossione coattiva ed in particolare in materia di rateazione dei crediti iscritti a ruolo.

## RATEAZIONE DEI CREDITI ISCRITTI A RUOLO. NUOVA DISCIPLINA

La principale novità introdotta con la nuova disciplina<sup>3</sup> riguarda la competenza a concedere le rateazioni, competenza finora riservata agli enti creditori<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Allegato 2

<sup>2</sup> Legge n. 31 del 28 febbraio 2008 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 248 del 31 dicembre 2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008, Supplemento ordinario n. 47.

<sup>3</sup> Articolo 36 della legge n. 31 del 28 febbraio 2008.

<sup>4</sup> Articolo 3, comma 3 bis della legge n. 178 dell'8 agosto 2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2002 e Circolare Inail n. 44 del 23 luglio 2004.

In particolare, è stato previsto<sup>5</sup> che il potere di concedere la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi spetta direttamente agli agenti della riscossione che, su richiesta del contribuente, possono ripartire il pagamento fino ad un massimo di settantadue rate mensili in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso.

E' stato, inoltre, esteso integralmente l'art. 19 del D.P.R. 602/1973 anche agli enti pubblici previdenziali<sup>6</sup> e, di conseguenza, per gli importi superiori a 50.000 euro, gli agenti della riscossione possono concedere la rateazione solo dietro prestazione di idonea garanzia, in una delle forme previste dalla vigente normativa.

Sull'argomento, Equitalia S.p.A., anche a seguito di incontri e approfondimenti congiunti con gli enti previdenziali interessati, ha emanato una specifica direttiva<sup>7</sup> alle proprie società partecipate con la quale ha impartito le istruzioni necessarie per la gestione delle rateazioni, a cui si fa senz'altro rinvio.

In base alla normativa vigente, permane in capo agli enti previdenziali la facoltà di concedere il beneficio della rateazione<sup>8</sup>, tuttavia, l'Istituto ritiene opportuno utilizzare esclusivamente l'attività degli agenti della riscossione in materia di rateazione per i crediti iscritti a ruolo. Tale scelta è dettata principalmente da esigenze di semplificazione e di uniformità di trattamento nei confronti dei debitori, tenuto anche conto che, a differenza di altri enti, l'Inail già richiedeva la prestazione di idonea garanzia per gli importi superiori a 26.000 euro.

In ordine alla garanzia che deve essere prestata dal debitore a tutela del credito rateizzato, si precisa che, come specificato al punto 3.3.3 della circolare di Equitalia S.p.A., in caso di ipoteca

---

<sup>5</sup> Articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, così come modificato dall'articolo 36, comma 2 bis, della legge n. 31 del 28 febbraio 2008.

<sup>6</sup> Articolo 36, comma 2 ter, lettera a) della legge n. 31 del 28 febbraio 2008.

<sup>7</sup> Direttiva Equitalia S.p.A. DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008. Allegato 1.

<sup>8</sup> Articolo 3, comma 3-bis della legge n. 178 dell' 8 agosto 2002.

volontaria di primo grado, l'ente creditore deve autorizzare tale modalità di garanzia. Sarà, pertanto, cura delle Unità territoriali rilasciare tale autorizzazione qualora venga richiesta dagli agenti della riscossione.

Accanto alle modifiche normative sopra descritte, un'ulteriore ed importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateazione anche successivamente all'inizio della procedura esecutiva che, come noto, inizia con il pignoramento<sup>9</sup>.

### Rateazione dei crediti non iscritti a ruolo

Resta fermo che, per le richieste di frazionamento dei titoli non iscritti a ruolo, si dovranno seguire le istruzioni già impartite in precedenza<sup>10</sup> in quanto le nuove disposizioni non hanno modificato la normativa preesistente.

### Istruzioni operative

A scioglimento della riserva di cui alla recente nota<sup>11</sup> sull'argomento, si forniscono le seguenti istruzioni:

- Dal 1 marzo 2008 le istanze di rateazione relative a somme iscritte a ruolo dall'Inail devono essere presentate agli agenti della riscossione, che le gestiranno secondo i criteri e le modalità indicati nella circolare di Equitalia S.p.A., applicando altresì il tasso di dilazione previsto per la rateazione dei debiti previdenziali<sup>12</sup>. A tale proposito, si informa che è in fase di imminente definizione la procedura informatizzata che permetterà lo scambio dei relativi dati mediante tracciati record;

---

<sup>9</sup> L'articolo 36, comma 2 bis, lettera b) della legge n. 31 del 28 febbraio 2008, ha abrogato il comma 2 dell'articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, che disponeva: "La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva".

<sup>10</sup> Circolare Inail n. 44 del 23 luglio 2004 "Rateazione per il pagamento dei debiti contributivi. Criteri e modalità di applicazione".

<sup>11</sup> Nota della Direzione Centrale Rischi prot. n. 2760 del 13 marzo 2008 "Rateazione dei crediti iscritti a ruolo".

<sup>12</sup> Circolare Inail n. 28 del 2 luglio 2007 "Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione".

- Per le istanze di rateazione ancora non definite e relative a casi particolarmente urgenti, eventualmente presentate all'Istituto dal 1° marzo e fino alla data della presente circolare, il relativo procedimento può essere portato a termine dalle Sedi, con applicazione delle disposizioni previgenti (versamento dell'acconto e concessione fino a un massimo di 60 rate mensili), ad eccezione della garanzia fideiussoria, che dovrà essere richiesta per importi superiori a 50.000 euro e non più a 26.000 euro;
- Le restanti istanze, successive alla data della presente circolare, eventualmente presentate all'Istituto, devono essere immediatamente trasmesse al competente agente della riscossione, avvertendo il debitore che le stesse si considereranno presentate alla data di ricezione da parte di quest'ultimo.

#### Effetti della nuova normativa sul DURC

La nuova normativa sopra indicata deve essere necessariamente raccordata con quella recentemente emanata in materia di DURC<sup>13</sup>.

Si ricorda, in particolare, che l'azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione<sup>14</sup> mentre la sola presentazione dell'istanza non consente di attestare la regolarità. E', quindi, di rilevante importanza per l'Istituto essere tempestivamente a conoscenza dei provvedimenti di rateazione concessi dagli agenti della riscossione nonché di eventuali inadempimenti nel pagamento delle rate stabilite.

Infatti, in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione<sup>15</sup> e, di conseguenza, deve essere

---

<sup>13</sup> Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007 "Documento Unico di Regolarità Contributiva", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007.

<sup>14</sup> Articolo 5, comma 2, lettera a) del D.M. 24 ottobre 2007.

<sup>15</sup> Articolo 19, comma 3 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973.

attestata l'irregolarità contributiva, previo invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni<sup>16</sup>, regolarizzazione che per le somme iscritte a ruolo dovrà essere effettuata esclusivamente versando quanto dovuto all'agente della riscossione.

Come già precisato, tali informazioni verranno gestite tramite flussi telematici che saranno a breve predisposti e che permetteranno un'immediata verifica dei pagamenti effettuati in base ai piani di frazionamento. Equitalia S.p.A. sta, inoltre, valutando metodi di consultazione alternativi che saranno comunicati all'Istituto, non appena definiti.

Nel frattempo, per fare fronte a casi eccezionali di urgenza, si potranno prendere i necessari accordi con i locali agenti della riscossione per acquisire i provvedimenti di concessione delle rateazioni nonché di revoca anche in formato cartaceo.

#### Ulteriori innovazioni

Nell'ambito dei provvedimenti adottati dal legislatore con il decreto "milleproroghe", sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella<sup>17</sup> e all'indicazione del responsabile del procedimento<sup>18</sup>.

Come noto, il termine di notifica della cartella era stato ridotto, con la finanziaria 2008<sup>19</sup>, da 11 mesi a 5 mesi dalla data della consegna del ruolo. E' stato ora previsto che tale termine entrerà in vigore per i ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non più dal 1° aprile 2008.

E' stato, inoltre, disposto che, per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.

---

<sup>16</sup> Articolo 7, comma 3 del D.M. 24 ottobre 2007.

<sup>17</sup> Articolo 36, comma 4-bis della legge n. 31 del 28 febbraio 2008.

<sup>18</sup> Articolo 36, comma 4-ter della legge n. 31 del 28 febbraio 2008.

<sup>19</sup> Articolo 1, comma 148 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007.

Per quanto riguarda l'Istituto, il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è individuato nel del dirigente responsabile dell'Unità Territoriale che rende esecutivo il ruolo con l'apposizione del visto e, coerentemente, sarà implementata la procedura informatica con l'inserimento di un apposito campo recante nome e cognome dello stesso.

La stessa normativa<sup>20</sup> è, inoltre, intervenuta in merito al termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità.

Gli agenti della riscossione possono presentare tali comunicazioni entro il 30 settembre 2010 relativamente ai ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007 e possono integrare, entro lo stesso termine, le comunicazioni già presentate.

Il termine triennale previsto per il discarico automatico decorre quindi dal 1° ottobre 2010.

Si precisa che l'ordinario termine di decorrenza triennale comincia pertanto ad applicarsi ai ruoli consegnati a partire dal mese di ottobre 2007.

IL DIRETTORE GENERALE

Allegati: 2

---

<sup>20</sup> Articolo 36, comma 4-sexies della legge n. 31 del 28 febbraio 2008.